



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Agricoltura

Sommario:	Bando POR – disposizione che commina l'esclusione – <i>lex specialis</i> che vincola l'Amministrazione – necessità di applicazione senza margine di discrezionalità nell'interpretazione.
Estremi del provvedimento:	C.G.A. ss.rr. n. 1644/11 del 31/5/2012 su ricorso straordinario n. 2/09.
Massima:	Nel caso in cui il bando di gara preveda espressamente una circostanza come motivo di esclusione, non è possibile - salva l'impugnativa della clausola medesima - non adottare il relativo provvedimento applicativo, stante l'impossibilità per l'ufficio di disapplicare, ove pur illegittimo, il regolamento di gara ed essendo, ancora, il sistema di Giustizia Amministrativa imperniato sulla regola dell'impugnabilità dei provvedimenti lesivi e non della loro disapplicazione, salve le ipotesi in cui essa è ritenuta possibile; infatti, nelle gare pubbliche le regole stabilite dalla " <i>lex specialis</i> " vincolano rigidamente l'Amministrazione, la quale è tenuta ad applicarle senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione, in applicazione del principio di tutela della " <i>par condicio</i> " e del principio generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto con il quale l'Amministrazione si è in origine auto-vincolata [v. Consiglio di Stato, sezione V, 29 gennaio 2009, n. 498; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione terza, 5 febbraio 2010, n. 1604].
Note	

Redattore: Avv.S.Abbate

